

OGGETTO: Riapprovazione piano triennale dei fabbisogni del personale e conferma dotazione organica per il triennio 2020/2022.

L'anno **duemilaventi** ed addì **ventinove** del mese di **maggio** con inizio alle ore **12:45** in Villasimius nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il sig. **Gianluca Dessi'**

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Dessi' Gianluca	Sindaco	P
Marci Maurizio	Vicesindaco	P
Ghiani Sergio	Assessore	A
Marini Elena	Assessore	P
Vargiolu Paola	Assessore	P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale Angelo Steri

..*.*.*.*.*.*

Il Presidente assume la presidenza e constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo I del titolo IV del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, contenente disposizioni in materia di organizzazione e personale, con particolare riferimento all’articolo 91, comma 2, in base al quale gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, segnatamente, l’articolo 6, come da ultimo novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante norme disciplinanti l’organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni del personale;

Visto l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) che pone a carico degli enti soggetti al patto di stabilità (con popolazione superiore a 1000 abitanti) specifici obblighi di riduzione della spesa del personale da conseguire attraverso azioni di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

Visto l’art. 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo ai commi:

- *5-bis*, che aggiungendo il comma 557-*quater* al su richiamato articolo 1, della legge n. 296 del 2006, sancisce: “*Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”;

- *5-quater*, in base al quale, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015;

- *6*. che esclude dall’applicazione dei limiti di cui sopra le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha disposto con l’articolo 1, comma 228, che gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Il comma 5-*quater* dell’articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

Visto il decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 e, in particolare, l’articolo 9, comma 1-*quinquies*, a tenore del quale: “*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,gli enti territoriali, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e*

DELIBERA DI GIUNTA n.54 del 29-05-2020 Comune di Villasimius

continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo";

Visto l'articolo 1, commi 819 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge finanziaria 2019) con cui sono state disapplicate le regole del pareggio di bilancio ed introdotto, quale nuovo obiettivo di finanza pubblica, l'equilibrio di bilancio inteso come risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, che all'art. 14-*bis*, comma 1, lettera a) ha esteso la possibilità di recuperare i resti assunzionali fino al quinquennio precedente mentre alla lettera b) introduce il comma 5-*sexies* all'art. 3, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 che testualmente recita: *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;*

Visto l'articolo 3, comma 8, della legge 19.06.2019 n. 56 *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”* a mente del quale: *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;*

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 173 del 27 luglio 2018;

Atteso che con delibera G.C. n. 213 del 19.12.2019, modificata con deliberazioni G.C. n. 17 del 02.03.2020 e n. 22 del 23.03.2020 è stato approvato il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022, riepilogato nel Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 adottato con delibera C.C. n. 11 del 29.05.2020;

Atteso che nel quinquennio precedente al 2020 l'ente non ha maturato "resti assunzionali" di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90 del 2014;

Visto l'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del *turn over* legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti prevedendo letteralmente quanto segue: *"I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre*

rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, con cui sono fissate la data di decorrenza al 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;

Rilevato che per i Comuni della fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti, a cui appartiene il Comune di Villasimius, è stabilito:

- il valore soglia prossimo al valore medio del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, calcolate secondo le definizioni dell'articolo 2 del D.P.C.M., è pari al 27,2 per cento (Tabella 1 del D.P.C.M.);
- le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio a tempo indeterminato, rispetto alla spesa registrata nel 2018, sono per il triennio 2020-2022 rispettivamente del 19,0 per cento, 24,0 per cento e 26,0 per cento (Tabella 2 del D.P.C.M.);
- un valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti superiore a quello medio che impone, in caso di sfioramento, un percorso graduale annuale di riduzione della spesa del personale entro il 2025 è del 31,2 per cento (Tabella 3 del D.P.C.M.).

Accertato che il Comune di Villasimius si colloca in una condizione di virtuosità finanziaria in quanto il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata nel rendiconto della gestione 2018 al netto di IRAP (euro 2.397.669,29) e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2016-2018, al netto del valore assestato del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione 2018 (euro 11.433.417,24), risulta pari al 20,97 per cento;

Appurato, inoltre, che secondo il precetto dell'articolo 5 del citato D.P.C.M. del 17.03.2020 l'incremento annuo della spesa del personale registrata nel 2018 per assunzioni a tempo indeterminato è quantificabile fino alla somma di:

- euro 455.557,16 nell'anno 2020 (19,0 per cento spesa del personale 2018);
- euro 575.440,63 nell'anno 2021 (24,0 per cento spesa del personale 2018);
- euro 623.394,02 nell'anno 2022 (26,0 per cento spesa del personale 2018).

fermo restando che la spesa complessiva del personale non può comunque superare il valore di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo D.P.C.M., ossia euro 3.109.889,49 pari al 27,2% di euro 11.433.417,24;

Stabilito che gli spazi finanziari disponibili per nuove assunzioni in ruolo nell'anno 2020 ammontano a euro 712.220,20 (euro 3.109.889,49 - euro 2.397.669,29), cioè di importo superiore al limite annuo fissato in euro 455.557,16, il quale costituisce pertanto il limite massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020;

Rimarcato che le nuove disposizioni contenute nell'art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2020 non trovano applicazione alle procedure concorsuali e selettive già *in itinere* alla data del 20.04.2020, mentre si applicano alle assunzioni previste nel piano dei fabbisogni del personale e non ancora avviate a tale data (Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, delibera n. 74/2020);

Considerato che occorre aggiornare il piano triennale dei fabbisogni del personale approvato per il triennio 2020-2022 al fine di adeguarne il contenuto alle nuove esigenze emerse nel corso dell'esercizio 2020;

Evidenziato che il Comune di Villasimius:

- ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 con delibera C.C. n. 30 del 14.06.2019;
- ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 con deliberazione C.C. n. 12 del 29.05.2020;
- ha regolarmente provveduto all'invio alla Banca dati della Pubbliche Amministrazioni (BDAP) dei dati relativi al bilancio previsionale 2020-2022 e del rendiconto della gestione 2018;
- rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ha regolarmente attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-ter del decreto legge n. 185 del 2008;
- non è ente dissestato né strutturalmente deficitario;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 200 del 30 novembre 2019 di adozione del piano triennale delle azioni positive per il triennio 2019/2022;
- n. 111 del 6 giugno 2019 di approvazione della relazione finale sulla performance 2018;
- n. 86 del 18 luglio 2019 con cui è stata accertata l'insussistenza di personale in eccedenza o in soprannumero per il triennio in corso;
- n. 50 del 29.05.2020 di approvazione del piano esecutivo di gestione e della performance per il triennio 2020-2022;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, che dispone il differimento al 30 giugno 2020 del termine di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019;

Visti i contratti collettivi nazionali del lavoro del comparto degli enti locali;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il regolamento comunale per l'accesso agli impieghi;

Dato atto che sono stati osservati gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale stabiliti per l'anno 2019;

Ravvisato che:

- per effetto della sospensione delle procedure concorsuali disposta dall'art. 87, comma 5, del citato decreto legge n. 18 del 2020, occorre adeguare la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato prevista in sede programmazione iniziale;
- durante il periodo estivo è preferibile dotarsi di un operaio-elettricista da impiegare sia nelle attività del cantiere comunale sia per potenziare l'organico di personale assegnato all'impianto di depurazione comunale, in luogo di un operaio specializzato - conduttore impianti di depurazione;
- è necessario ridefinire la dotazione di agenti di polizia locale per la prossima stagione estiva secondo i nuovi fabbisogni di servizio determinabili alla luce dei provvedimenti normativi emanati dal Governo nazionale e regionale per il contenimento del contagio dell'epidemia da Covid-19;

- l'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, come novellato dal D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020, consente la stabilizzazione di personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni entro il 31.12.2021;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Risorse umane e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito, altresì, il parere del revisore contabile ai sensi dell'art. 19, comma 8, legge 28.12.2001 n. 448 reso con verbale n. 15 in data 29.05.2020, acquisito al prot. com. n. 6792 del 29.05.2020

Con votazione resa in forma palese

UNANIME DELIBERA

- **di riapprovare**, per le ragioni in premessa, il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022 come di seguito riportato:

N°	Profilo professionale	Categoria giuridica	Unità di assegnazione	Orario Lavoro	Decorrenza servizio	Durata rapporto di lavoro	Spesa prevista	Modalità assunzione
1	Istruttore tecnico	Cat. C	Ufficio edilizia privata	tempo pieno	Giugno 2020	tempo indeterminato	€ 31.751,09 (annui)	Concorso pubblico per titoli ed esami
1	Operatore qualificato - muratore	Cat. B/1	Cantiere comunale	part time 30 ore settimanali	Luglio 2020	tempo indeterminato	€ 23.717,72 (annui)	Selezione pubblica ex art. 16 L. 56/1987
1	Operatore - necroforo	Cat. B/1	Cantiere comunale	part time 30 ore settimanali	Luglio 2020	tempo indeterminato	€ 23.717,72 (annui)	Selezione pubblica ex art. 16 L. 56/1987
1	Collaboratore tecnico-autista mezzi pesanti e conduttore mezzi complessi	Cat. B/3	Cantiere comunale	part time 23 ore settimanali	Giugno 2020	tempo indeterminato	€ 19.453,45 (annui)	Concorso pubblico per titoli ed esami
1	Operaio - elettricista	Cat. B/3	Cantiere comunale	tempo pieno	Giugno 2020	5 mesi	€ 14.779,50	Utilizzo graduatorie selettive vigenti nell'ente
1	Funzionario tecnico	Cat. D/3	Servizio Gestione del Territorio (Ufficio di Piano)	12 ore settimanali	Giugno 2020	7 mesi	€ 6.792,91	Art.1,co.557, Legge 311/2004
1	Istruttore direttivo - vicesegretario	Cat. D	Servizi Generali e Sociali	tempo pieno	Giugno 2020	Durata del mandato sindacale	€ 33.711,87 (annui)	Selezione ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000

2	Agente di polizia locale	Cat. C	Servizio Polizia Locale	tempo pieno	Aprile di ogni anno	6 mesi	€. 30.479,68	Utilizzo graduatorie selettive vigenti nell'ente
8	Agente di polizia locale	Cat. C	Servizio Polizia Locale	tempo pieno	Giugno di ogni anno	4,5 mesi (31 ottobre)	€. 25.405,88	Utilizzo graduatorie selettive vigenti nell'ente
1	Agente di polizia locale	Cat. C	Servizio Polizia Locale	tempo parziale 50% (6 mesi)	Aprile 2021	tempo indeterminato	€. 15.239,84	Stabilizzazione ex art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017

- **di confermare** la dotazione organica dell'ente determinata con delibera G.C. n. 213 del 19.12.2019.

- **di dare atto** che le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione del piano assunzionale sono coerenti con gli obblighi di contenimento della spesa del personale previsti dalle vigenti norme di legge e di far fronte ai relativi oneri mediante gli appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022.

- **di demandare** al responsabile del Settore Affari Istituzionali e Personale per il compimento degli atti e provvedimenti di natura gestionale inerenti e conseguenti la volontà espressa.

- **di trasmettere** copia della presente alle organizzazioni sindacali territoriali e alle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi del C.C.N.L. 21.05.2018 del comparto Funzioni locali nonché, entro 30 giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite le modalità di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Con successiva e separata votazione palese ed unanime, di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Gianluca Dessi'

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione dal al per quindici
giorni ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/00

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-05-2020:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li' 04-06-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO